



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA**

Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - E-mail: cplamaddaleno@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.it

ORDINANZA

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI SBARCO E TRASBORDO NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI LA MADDALENA DEL: TONNO ROSSO (Thunnus Thynnus) PESCE SPADA (Xiphias Gladius) TONNO ALALUNGA (Thunnus Alalunga)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena

- VISTI:** gli articoli 17, 30, 79 ed 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, nr. 328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo;
- VISTO:** gli articoli 62 e 89 del codice di navigazione e l'articolo 59 del regolamento per la navigazione marittima;
- VISTO:** il D.P.R. 2 ottobre 1968 n.1639 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Reg. (CE) n. 1967/2006 e successive modifiche ed integrazioni del consiglio del 21 dicembre 2006 che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo;
- VISTO:** il Reg. (CEE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 ed il relativo Regolamento di esecuzione n 2196/2025 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO:** il Regolamento (UE) n. 2842/2023 del parlamento Europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca
- VISTO:** il Regolamento (UE) n. 1766/2025 della Commissione del 27 agosto 2025 che integra il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio stabilendo norme relative al controllo della pesca, alla sorveglianza e all'ispezione delle attività di pesca nonché all'esecuzione e al rispetto delle norme;
- VISTO:** D.M. 6 dicembre 2010 integrato dal D.M 68807 del 14.12.2023 recante la rilevazione delle consistenze della pesca sportiva o ricreativa in mare;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 " Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n 96 come modificato dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154 e dalla Legge 29 marzo 2019, n. 27 Art 11 TER;

- VISTE:** le circolari n. 86664 del 26 marzo 2012 e n° 423 del 28 febbraio 2013 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recanti la disciplina dell'attività di pesca sportiva/ricreativa del pesce spada;
- VISTO:** il decreto ministeriale nota n. 0556132 del 17 ottobre 2025, relativa all'abrogazione delle deroghe previste dal Regolamento (CE) n. 1224/2009;
- VISTO:** il decreto ministeriale 09 gennaio 2026, recante nuovi obblighi di compilazione dell'e-logbook e margini di tolleranza dal 10 gennaio 2026;
- VISTO:** il decreto ministeriale 3 giugno 2015 come modificato dal D.M.16.02.2017 del 16.02.2017, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del «piano di azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo (periodi di divieto);
- VISTO:** il decreto direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante l'istituzione (ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 1, del decreto) dell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO:** il decreto ministeriale 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 16 febbraio 2017 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 53 del 4 marzo 2017, recante misure di gestione delle catture bersaglio del tonno alalunga nel mediterraneo;
- VISTO:** il Decreto Direttoriale 17 febbraio 2017 n. 3820 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura recante i periodi di divieto di pesca, detenzione sbarco e trasbordo del pesce spada che modifica il comma 5 dell'art 4 del DM 03.06.2015;
- VISTO:** l'elenco allegato al Decreto Direttoriale 8447 in data 7 aprile 2017 del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale della pesca e della acquacoltura che qualifica i porti di Santa Teresa Gallura e La Maddalena quali “porti designati” inseriti nella lista riconosciuta dall' ICCAT;
- VISTO:** il Decreto Direttoriale n. 17110 del 31 luglio 2017 del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante l'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno alalunga nel Mediterraneo;
- VISTO:** il decreto ministeriale 23 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2018, recante misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO:** il Regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.06.2019 recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO:** il Regolamento UE 1241 del 2019 del 20.06.2019 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche;
- VISTO:** il Regolamento UE 2022/109 del 27.01.2022 che ha stabilito un periodo addizionale di chiusura della pesca di “Tonno Alalunga” in mediterraneo;
- VISTO:** il Regolamento UE 2023/2053 del 13.09.2023 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627;
- VISTO:** il Regolamento UE 2023/2833 del 13.12.2023 che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010;

VISTA: la Circolare del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Direzione Generale della pesca e della acquacoltura n° 675907 del 23.12.2021 (Modalità di rinnovo per le unità da pesca abilitate alla cattura di pesce spada);

VISTO: il Decreto Direttoriale 128665 del 28/02/23 modificato ed integrato dal Decreto Direttoriale 186866 del 31.03.2023 della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, avente per oggetto: "Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del Pesce Spada nel Mediterraneo";

VISTO: il Decreto Direttoriale 187027 del 31/03/2023 – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, avente per oggetto: "Misure esplicative dell'attività di pesca del pesce spada nel Mediterraneo";

VISTA: la Circolare del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Direzione Generale della pesca e della acquacoltura n° 89635 del 24.02.2022 avente per oggetto "Divieto di pesca del Tonno Alalunga nei periodi "01 Ottobre-30 Novembre" 01 Marzo-31 Marzo";

VISTI: i Decreti Ministeriali emanati dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, dell'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno alalunga nel Mediterraneo";

VISTI: i Decreti Ministeriali emanati dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, dell'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca pesce spada nel Mediterraneo;

VISTI: i Decreti Ministeriali emanati annualmente dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per la pesca bersaglio del tonno rosso;

VISTE: le ordinanze n. 17-28/2011, 60/2013 e 19-30/2018;

RITENUTO NECESSARIO disciplinare le attività di sbarco del tonno rosso, pesce spada e tonno alalunga nell'ambito del Circondario Marittimo di La Maddalena presso i porti ivi designati, ai sensi delle richiamate disposizioni normative, individuando le banchine e gli orari di sbarco delle specie ittiche oggetto del presente provvedimento, al fine di consentire il controllo delle catture ai sensi della vigente normativa europea e nazionale;

ORDINA

Art. 1

Campo di applicazione e finalità

1. La presente ordinanza disciplina le procedure di sbarco o di trasbordo, nell'ambito dei porti designati del Circondario Marittimo di La Maddalena delle specie pelagiche quali il tonno rosso (*thunnus thynnus*), il pesce spada (*xiphias gladius*) ed il tonno alalunga (*thunnus alalunga*) provenienti da pesca professionale e ricreativo/sportiva, anche se provenienti da catture accessorie o accidentali.
2. Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza relativamente alle operazioni di pesca/trasbordo/sbarco/commercializzazione della specie "Tonno Rosso", si fa espresso rinvio a definizioni e norme del vigente Regolamento (UE) n° 2023/2053 nonché, per gli obblighi di compilazione e validazione del documento di cattura del tonno rosso (e-BCD), al regolamento 2023/2833 citati in premessa.

CAPO I

Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del Tonno Rosso (Thunnus Thynnus).

Art. 2

Periodi in cui è consentita la pesca di Tonno Rosso

1. La pesca della specie ittica "Tonno Rosso", è consentita nei tempi e con le modalità consentite dalle vigenti disposizioni di carattere unionali: (Reg. (UE) 2023/2053) recepite e definite dal competente "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura" con Decreti Ministeriali annualmente emanati in seno ai quali sono disposte ripartizioni del contingente nazionale di cattura per i vari sistemi di pesca consentiti;
2. In caso di raggiungimento e/o esaurimento del contingente nazionale di cattura ovvero di quello assegnato a ciascun sistema di pesca, nonché delle quote individuali di cattura, l'Amministrazione competente può, con apposito provvedimento, disporre l'interruzione immediata della specifica attività di pesca;
3. Sono tassativamente vietate le catture di tonno rosso mediante l'impiego di reti da posta fisse e reti derivanti (c.d. ferrettare).

Art. 3

Orari e punti di sbarco e di trasbordo del Tonno Rosso

1. Nell'ambito del Circondario Marittimo di La Maddalena, le operazioni di sbarco in banchina del tonno rosso catturato in attività di pesca professionale, anche se a seguito di cattura accidentale ("by catch"), possono essere effettuate **esclusivamente presso i seguenti porti designati (Allegato 1)**:

PORTO DI LA MADDALENA	TESTATA BANCHINA MAGGIOR LEGGERO	LUN – VEN 08:00 – 20:00 SABATO – 08:00 - 14:00 FESTIVI – DIVIETO DI SBARCO
PORTO DI SANTA TERESA GALLURA	BANCHINA PESCA - LATO DI PONENTE	LUN – VEN 08:00 – 14:00 SABATO- DIVIETO DI SBARCO FESTIVI – DIVIETO DI SBARCO

I predetti punti di sbarco, potranno essere in qualunque momento modificati, anche in via temporanea, da questa Autorità Marittima al presentarsi di prioritarie esigenze di sicurezza e/o di carattere operativo, mediante assegnazione di altra banchina, previa diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate che abbiano ottemperato agli obblighi di pre-notifica come richiamati nei successivi articoli della presente ordinanza.

2. Sono tassativamente vietati lo sbarco ed il trasbordo di tonno rosso in qualsiasi altro approdo o sorgitore ricadente nel Circondario Marittimo di La Maddalena, diversi dai porti e punti di sbarco designati.

Art. 4

Adempimenti preventivi allo sbarco del Tonno Rosso

1. Il comandante o un suo rappresentante, di una nave da pesca comunitaria, autorizzata ed assegnataria di quota tonno individuale in quanto inserita nell'elenco nazionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura", che abbia catturato uno o più esemplari di tonno rosso, oppure rappresentante di nave da pesca "non assegnataria di quota" la quale effettua una cattura accessoria e che intenda sbarcare tale specie ittica nei porti del Circondario Marittimo di La Maddalena, deve trasmettere ovvero comunicare alla Autorità Marittima almeno 4 ore prima del previsto arrivo in porto, una notifica preventiva di sbarco, comunicando almeno le seguenti informazioni:
 - a. Orario di Previsto Arrivo (OPA);
 - b. Quantitativo in numero di esemplari e peso stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
 - c. Informazioni relative alla zona in cui sono state effettuate le catture;
 - d. numero di identificazione esterno e nome del peschereccio
2. La suddetta pre-notifica **(Allegato 2)**, può essere effettuata con le seguenti modalità:
 - a. alla Capitaneria di Porto di La Maddalena al tel. 0789/736709, ovvero sui canali 10 e 16 VHF, socplamaddalena@mit.gov.it;
3. Le suddette comunicazioni devono essere effettuate anche dai Comandanti di unità da pesca che pur detenendo a bordo pescato di tonno rosso e che sostino in via temporanea e/o per cause di forza maggiore, nei porti di La Maddalena e Santa Teresa Gallura, non intendano sbarcare il predetto prodotto della pesca.
4. È vietato tagliare/sezionare/manipolare gli esemplari di tonno rosso catturati, prima dell'approdo presso il porto designato, al fine di consentire la misurazione degli esemplari nonché l'effettuazione di ulteriori rilievi da parte dell'Autorità Marittima.

Art. 5

Documentazione da produrre per lo sbarco

1. Al momento dell'approdo e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto, il comandante dell'unità da pesca o suo rappresentante, dovrà produrre all'Autorità Marittima la documentazione prevista dal Reg. UE 2023/2053.
2. In particolare, il comandante o suo rappresentante, prima dell'inizio delle operazioni di sbarco, dovrà presentare al personale dell'Autorità Marittima incaricato dei controlli e presente in banchina la seguente documentazione:
 - ☐ Modulo di pre-notifica di sbarco/trasbordo debitamente firmato;
 - ☐ ELogbook" (logbook/elettronico-tablet), debitamente redatto ai sensi dei vigenti regolamenti comunitari, correttamente compilato quotidianamente a conclusione di ogni bordata ed attestante tutte le operazioni di pesca effettuate durante il periodo di attività di pesca;
 - ☐ e-BCD (Blue Fin Tuna Catch Document, come definito ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2833, con il quale viene garantita e ricostruita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione, debitamente compilato e validato a cura delle competenti Autorità Marittime;
 - ☐ Copia del documento di trasporto relativo alla consegna del pescato al vettore, ovvero, copia della nota di vendita o dichiarazione di assunzione in carico con indicazione del deposito autorizzato, utilizzando i modelli approvati e attenendosi alle procedure previste dal D.M. 10 novembre 2011 e D.D. n. 155 del 28 dicembre 2011.

3. In ogni caso, le operazioni di sbarco e pesatura preliminari al carico su vettori stradali non potranno iniziare sino a quando non sia presente in banchina il personale dell'Autorità Marittima del porto di sbarco incaricato dei controlli e comunque non prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte dell'Autorità Marittima.
4. Le unità da pesca autorizzate che intendano sbarcare Tonno Rosso nel porto di Santa Teresa Gallura, dovranno rigorosamente attenersi agli obblighi di sbarco in orari e giorni disciplinati dalla presente Ordinanza. Le eventuali esigenze di sbarco in orari e giorni differenti, per le unità da pesca che hanno designato il sorgitore di Santa Teresa Gallura quale porto base abituale, potrà avvenire in alternativa presso il porto designato di La Maddalena previa pre-notifica alle rispettive Autorità Marittime, in giorni ed orari ivi consentiti.

Art. 6

Adempimenti relativi ai trasbordi del Tonno Rosso in porti designati

1. Il trasbordo in mare da parte di pescherecci dell'Unione che detengono a bordo tonno rosso o da parte di pescherecci di paesi terzi presenti nelle acque dell'Unione è vietato in qualunque circostanza.
2. Almeno 72 ore prima dell'ora di arrivo in porto prevista presso i porti designati del Circondario Marittimo di La Maddalena (La Maddalena - Santa Teresa Gallura), il comandante del peschereccio ricevente o il rappresentante del comandante fornisce alle autorità competenti dello Stato di approdo le informazioni elencate nel modello di dichiarazione di trasbordo di cui all'allegato 5 del Regolamento (UE) 2023/2053. Per qualunque trasbordo è necessaria un'autorizzazione preventiva dello Stato membro di bandiera del peschereccio che lo effettua. Al momento del trasbordo, inoltre, il comandante del peschereccio che lo effettua comunica allo Stato membro di bandiera o alla PCC di bandiera del peschereccio le date richieste a norma dell'allegato 5 del Regolamento (UE) 2023/2053.
3. Il comandante del peschereccio dell'Unione impegnato in un'operazione di trasbordo compila e trasmette al rispettivo Stato membro di bandiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT entro 15 giorni dal completamento del trasbordo. Il comandante del peschereccio che effettua il trasbordo compila la dichiarazione di trasbordo ICCAT in conformità dell'allegato 5 del Regolamento (UE) 2023/2053. La dichiarazione di trasbordo comprende il numero di riferimento dell'eBCD in modo da facilitare un controllo incrociato dei dati ivi contenuti.
4. La suddetta pre-notifica, può essere effettuata con le medesime modalità indicate al precedente art. 4.
5. Ad autorizzazioni concesse, il trasbordo di tonno rosso potrà avvenire unicamente presso i porti designati del Circondario Marittimo di La Maddalena, negli orari consentiti, presso le banchine indicate al precedente articolo 3 ovvero presso banchine alternative, individuate dall'Autorità Marittima e comunicate alle unità da pesca interessate, al verificarsi di cause di forza maggiore, quali sopraggiunte indisponibilità e/o esigenze di sicurezza e/o di carattere operativo.

Art. 7

Ulteriori disposizioni

1. Durante le operazioni di sbarco/trasbordo, i comandanti delle unità interessate dovranno adottare tutte le procedure e precauzioni finalizzate alla sicurezza dell'equipaggio e degli operatori a vario titolo presenti in banchina nonché gli accorgimenti necessari a prevenire/evitare potenziali contaminazioni del prodotto e qualsiasi rischio d'inquinamento dei luoghi e delle acque portuali.
2. È fatto assoluto divieto di eseguire operazioni di lavorazione/manipolazioni del prodotto ittico in banchina.
3. Al termine dello sbarco/trasbordo, a cura dei comandanti delle unità interessate, dovrà essere assicurata l'accurata pulizia della banchina utilizzata per le operazioni.

Art. 8

Taglia minima di riferimento per la conservazione

1. È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di tonno rosso di peso inferiore a 30 kg o di lunghezza alla forca inferiore a 115 cm, anche se pescati come catture accessorie o nell'ambito della pesca ricreativa.
2. Le deroghe concesse a quanto richiamato al comma 1, sono disciplinate dall'articolo 19 del vigente Regolamento UE 2023/2053.

Art. 9

Catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione

1. In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, tutte le navi da cattura e le tonnare in possesso di quota che praticano la pesca attiva del tonno rosso sono autorizzate ad effettuare un massimo del 5 % in numero di catture accidentali di tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o, in alternativa, di lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm.
2. La percentuale del 5 % di cui al paragrafo 1 è calcolata rispetto alle catture totali di tonno rosso presenti a bordo del peschereccio o nella tonnara, in qualsiasi momento successivo a ogni operazione di pesca.

Art. 10

Catture accessorie "by catch"

1. Le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre il limite del 20% del totale delle catture calcolato in base al peso e/o al numero di esemplari con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT (c.d. Tuna Like) di cui all' allegato I al Reg. EU n. 2017/2107 ed in base al solo peso con riguardo a tutte le altre specie ittiche.
2. Il limite annuale di catture accessorie consentite ai sensi dell'articolo 6 del DM 8876 del 20.04.2018 MIPAAF è di seguito elencato:
 - ☐ fino a 1.500 Kg, per le unità autorizzate alla sola cattura bersaglio del pesce spada o di Tonno Alalunga;
 - ☐ fino a 1.100 Kg, per le unità autorizzate alla cattura bersaglio sia del pesce spada sia dell'alalunga;
 - ☐ fino a 900 Kg, in tutti gli altri casi.
3. Alle unità da pesca che effettuano catture accessorie nei limiti consentiti di cui al paragrafo 2, si applicano integralmente le disposizioni enunciate ai precedenti articoli, ai fini della cattura e dello sbarco di tonno rosso che deve avvenire esclusivamente in uno dei porti designati.
4. Al raggiungimento e/o esaurimento nazionale del contingente indiviso destinato alle catture accessorie, il Ministero dell' agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura può disporre con proprio provvedimento l'interruzione immediata ed il divieto di tale possibilità di pesca, consentendo il solo rilascio in mare degli esemplari vivi eventualmente catturati.

Art. 11

Misure di commercializzazione

1. Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009 e successive modifiche, Reg. (CE) n. 1005/2008 e il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono vietati nell'Unione il commercio, lo sbarco, l'importazione, l'esportazione, l'ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso non accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata

richiesta dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell'Unione che attuano le norme dell'ICCAT sul programma di documentazione delle catture di tonno rosso.

Art. 12

Pesca ricreativa del Tonno Rosso

1. La pesca ricreativa del tonno rosso, come disciplinata ai sensi degli articoli 23-24-25 del Regolamento UE 2023/2053, dalle circolari Ministeriali n° 12780 del 15.06.2010 e n° 68807 del 14.12.2023 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Marittima.
2. Il pescatore sportivo o ricreativo, in possesso dell'apposita autorizzazione/nulla osta rilasciato dalla competente Autorità marittima ai sensi delle vigenti normative che intenda esercitare la pesca del tonno rosso mediante l'utilizzo di unità da diporto, dovrà presentare all'autorità marittima nella cui giurisdizione ricade il porto di abituale ormeggio della medesima unità, apposita comunicazione in via telematica per e-mail o pec (**Allegato 3**).
3. Tale comunicazione, munita di nulla osta dell'Autorità Marittima, dovrà essere custodita tra i documenti di bordo e consente lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva/ricreativa in tutte le acque soggette alla giurisdizione nazionale.
4. Lo sbarco del pescato dovrà avvenire con le seguenti modalità:
 - È fatto obbligo comunicare almeno 2 (due) ore prima dell'ingresso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, mail) la cattura dell'esemplare di tonno rosso all' Autorità Marittima del porto di sbarco;
 - Entro 24 ore dallo sbarco dovrà essere presentata la dichiarazione di cattura, di cui **Allegato 4**.
5. La pesca ricreativo/sportiva del tonno rosso è consentita con prescrizioni e modalità definite dal competente Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura" con Decreti Ministeriali annualmente emanati in seno ai quali sono disposte ripartizioni del contingente nazionale di cattura;
6. Per ogni uscita in mare, anche se di durata superiore ad un giorno, è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per imbarcazione. L'esemplare catturato deve inoltre rispettare la taglia minima di 30 Kg. o 115 cm, così come disposto dal Reg. 2023/2053 e deve essere sbarcato intero, senza branchie e/o eviscerato. È vietata la commercializzazione del tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa/sportiva.
7. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla "pesca ricreativa/sportiva (SPOR)", le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l'esercizio dell'attività, solo ed esclusivamente, mediante la cosiddetta tecnica "catch-release", fino al 31 dicembre di ogni anno.

CAPO II

Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del Pesce Spada (Xiphias Gladius)

Art. 13

Periodi di divieto di pesca del pesce spada

1. La pesca professionale, sportiva e ricreativa del pesce spada nel Mediterraneo non può essere effettuata né come specie bersaglio, né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo di ogni anno.

Art. 14

Orari e punti di sbarco e di trasbordo del pesce spada

1. Nell'ambito del Circondario Marittimo di La Maddalena, le operazioni di sbarco in banchina del pesce spada catturato in attività di pesca professionale, anche se a seguito di cattura accidentale, possono essere effettuate esclusivamente presso i seguenti porti designati.

PORTO DI LA MADDALENA	TESTATA BANCHINA MAGGIOR LEGGERO	LUN – VEN 08:00 – 20:00 SABATO – 08:00 - 14:00 FESTIVI – DIVIETO DI SBARCO
PORTO DI SANTA TERESA GALLURA	BANCHINA PESCA - LATO DI PONENTE	LUN – VEN 08:00 – 14:00 SABATO- DIVIETO DI SBARCO FESTIVI – DIVIETO DI SBARCO

2. Le suddette assegnazioni non sono da intendersi a carattere permanente e i predetti punti di sbarco, potranno essere in qualunque momento modificati, anche in via temporanea, da questa Autorità Marittima al presentarsi di qualunque esigenza di sicurezza e/o di carattere operativo, mediante assegnazione di altra banchina o punto di sbarco, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate.
3. **Sono vietati** lo sbarco ed il trasbordo di pesce spada in qualsiasi altro sorgitore/approdo ricadente nel **Circondario Marittimo di La Maddalena**.

Art. 15

Adempimenti preventivi allo sbarco del pesce spada

1. Il comandante, o il suo rappresentante, di una unità da pesca comunitaria che abbia catturato uno o più esemplari di pesce spada in quanto autorizzata alla cattura bersaglio oppure quale cattura accessoria di tale specie ittica, che intende sbarcare tali esemplari nei porti di La Maddalena e Santa Teresa Gallura, deve trasmettere alla locale Autorità Marittima, **almeno 4 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto**, una notifica preventiva, utilizzando il "*formulario di pre-notifica MED-SWO*" (**Allegato 5**), comunicando le seguenti informazioni:
 - ☐ Orario stimato di arrivo;
 - ☐ Quantitativo, numero esemplari e peso stimato di pesce spada detenuto a bordo;
 - ☐ Informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate;
3. La suddetta pre-notifica può essere effettuata ogni giorno compreso i festivi mediante comunicazione radio via VHF o Telefonica (0789/736709) alla sala operativa della Capitaneria di Porto di La Maddalena ovvero mediante la trasmissione del modello in allegato via e-mail all'indirizzo socplamaddalena@mit.gov.it;

Art. 16

Compilazione e presentazione del log-book

1. I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, a prescindere dalle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto, sono soggetti ai vigenti obblighi unionali in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco o trasbordo (log-book elettronico).

Art. 17

Adempimenti successivi allo sbarco di pesce spada

1. I comandanti delle unità da pesca inserite nell'elenco delle unità autorizzate e soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco (log-book elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche quantitativi di pesce spada inferiori ai 50 kg. (art. 4 c. 1 del D.M. 03.06.2015 - art. 2 c. 1 del D.M. 23.02.2018).

Tale documento deve essere compilato quotidianamente, entro la mezzanotte, anche se in navigazione, riempiendo ogni rigo per giorno, anche in caso di catture zero. Entro e non oltre le 48 ore dall'arrivo in porto, a prescindere dall'effettuazione di operazioni trasbordo/trasporto per le quali è obbligatorio l'utilizzo di un porto designato, il comandante deve presentare il pertinente log-sheet all'Autorità Marittima.

2. I comandanti di tutte le unità da pesca autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada, incluse quelle esentate dall'obbligo di installazione dell'A.C.S. (Apparato di Controllo Satellitare) sono soggette all'obbligo registrazione e trasmissione elettronica delle catture (e- Logbook) e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo.

Art. 18

Taglie minime

1. È vietato catturare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare o mettere in vendita pesce spada (*Xiphias Gladius*) del Mediterraneo avente lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie. (art. 11 del Reg. (UE) 1154/2019).
2. Le catture accidentali di dimensioni inferiori alla taglia minima, effettuate dalle unità che praticano la pesca attiva di pesce spada del Mediterraneo sono ammesse a condizione che tali catture non superino il limite del 5% (in peso o in numero di esemplari) delle catture totali di pesce spada. (art. 12 del Reg. (UE) 1154/2019)
3. È vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle suddette catture accidentali.
4. Possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati o trasportati per la prima volta dopo lo sbarco solo esemplari interi di pesce spada, non privati delle parti esterne, o esemplari eviscerati e senza branchie (art. 2 comma 7 del DM 23.02.2018 MIPAAF).

Art. 19

Catture accessorie – by catch

1. pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari. (art. 3 comma 1 del DM 23.02.2018 MIPAAF).
2. Per le unità da pesca che procedono allo sbarco di catture accessorie (by-catch) di pesce spada, effettuate con sistemi diversi dal «palangaro» e dalle «lenze», ovvero con attrezzi diversi dal «palangaro derivante -

LLD» e dalle «lenze trainate – LTL, a mano e a canna – LHP, LHM», il calcolo della percentuale consentita (5%) è limitato al solo peso sul totale delle catture presenti a bordo. (art. 2 comma 2 del DM 28.07.2016 MIPAAF).

3. Ferma restando la percentuale di cui al precedente comma 1, il limite annuale totale delle catture accessorie (by-catch) di pesce spada è fissato in 250 chilogrammi (art. 2 comma 1 del DM 23.02.2018 MIPAAF).
4. Per le catture di cui al presente articolo si applicano integralmente le disposizioni impartite per le unità autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada, anche e non solo per ciò che attiene ai porti designati. In deroga all'obbligo di sbarco stabilito dal Reg. 1380/2013 (art. 13 del Reg. (UE) 1154/2019), le catture accessorie di pesce spada eccedenti il 5% ovvero nei casi in cui il limite di 250 Kg annui per barca, ovvero qualora la quota by catch nazionale sia raggiunta, dovranno essere:
 - ☐ rigettate in mare, registrate sul giornale di pesca (SWO morto);
 - ☐ rilasciate in mare (SWO vivo).

Art. 20

Apparato di controllo satellitare

1. La trasmissione dei dati effettuata dall'apparato di controllo satellitare (ACS) dei pescherecci autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada non deve essere interrotta nemmeno durante la loro permanenza in porto. (art. 18 comma 1 del Reg. (UE) 1154/2019).

Art. 21

Pesca sportiva e ricreativa

1. Il proprietario, l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto che intende effettuare la pesca sportiva o ricreativa del pesce spada (*Xiphias Gladius*), deve presentare all'Autorità Marittima nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza della medesima unità, una comunicazione in carta semplice, come da modello in autorizzazione/nulla osta rilasciato dalla competente Autorità marittima ai sensi della Circolare MIPAAF 423 del 28.02.2013 avente per oggetto la "Pesca sportiva e ricreativa del Pesce Spada nel Mediterraneo (**Allegato 6**)".
2. La pesca sportivo/ricreativa del pesce spada è vietata dal 1° gennaio ed il 31 marzo di ogni anno.
3. È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un singolo esemplare al mese per unità.
4. Prima dell'ingresso in porto e comunque entro 1 ora dall'orario stimato di approdo, è obbligatorio comunicare con qualsiasi mezzo disponibile, l'avvenuta cattura dell'esemplare di pesce spada all'Autorità Marittima del luogo di sbarco.
5. Entro 24 ore dallo sbarco deve essere, inoltre, consegnata/trasmessa all'Autorità Marittima del porto di sbarco una copia della "dichiarazione di cattura del pesce spada" in via telematica per e-mail (**Allegato 7**).
6. È sempre vietata la commercializzazione dei prodotti ittici catturati nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.
7. È obbligatorio il rigetto in mare degli eventuali esemplari eccedenti il numero consentito che in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi.
8. È consentito catturare esemplari di pesce spada con l'utilizzo di «lenze» e «canne» quali attrezzi da pesca sportiva/ricreativa. È invece vietato l'utilizzo del sistema «palangaro».
9. Il nulla osta alla pesca sportiva/ricreativa del pesce spada rilasciato per l'unità da diporto consente lo svolgimento dell'attività di pesca per tutti i soggetti presenti a bordo; non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la comunicazione.

10. È consentito esclusivamente lo sbarco di esemplari interi, eviscerati e senza branchie (non trasformati).
11. In materia di disciplina della pesca ricreativo/sportiva del pesce spada si applicano le disposizioni previste dal D.Lvo 04/2012, dal DM 23.02.2018 MIPAAF nonché delle circolari MIPAAF n. 8664 del 26.03.2012, n.423 del 28.02.2013, n° 68807 del 14.12.2023 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO III

Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del Tonno Alalunga (Thunnus Alalunga)

Art. 22

Divieti

1. È fatto divieto di pescare, detenere, commercializzare, trasbordare, sbarcare, anche in via accidentale, esemplari di tonno alalunga nei seguenti periodi di ogni anno, estremi inclusi:
 - 1 Ottobre - 30 Novembre;
 - 1 Marzo - 31 Marzo.

Art. 23

Adempimenti preventivi allo sbarco del tonno alalunga, registrazione e trasmissione delle catture e delle dichiarazioni di sbarco

1. Le unità da pesca, autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, sono soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco, registrando e comunicando anche quantitativi di prodotto inferiori a 50 Kg.
2. Le unità da pesca, autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, che in forza delle vigenti normative nazionali e unioniali, sono esentate dagli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, devono compilare il modello previsto dal Decreto Ministeriale febbraio 2017 (**Allegato 8**) per ogni uscita in mare e per qualsiasi quantitativo di tonno alalunga pescato. I suddetti modelli compilati dovranno essere consegnati all'Autorità Marittima del porto di sbarco entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.
3. I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, devono notificare preventivamente, all'Autorità Marittima del porto di sbarco, le operazioni di sbarco/trasbordo degli esemplari.

Art. 24

Taglie minime del tonno alalunga

1. La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e commercializzazione del tonno alalunga è fissata in 40 cm misurata dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale, oppure all'estremità della pinna caudale quando questa non presenta i due lobi.

Art. 25

Catture accessorie del tonno alalunga – by-catch

1. I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del tonno alalunga non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di tonno alalunga superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.

Art. 26

Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato o diversa specifica violazione, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dei seguenti disposti normativi e/o di ogni altra ulteriore normativa di legge vigente in materia:
 - a. Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96” come modificato ed integrato dall’ articolo 39 della legge 154/2016 e dalla e dalla Legge 29 marzo 2019, n. 27 (Art 11 TER).
 - b. inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo: articoli 1193 e 1194 del Codice della Navigazione;
 - c. inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall’Autorità Marittima: art. 1174 del Codice della Navigazione e, ove ricorrano i presupposti, art. 650 del Codice Penale.

Art. 27

Disposizioni transitorie e finali

1. Le Ordinanze n. 17 -28/2011, 60/2013 e 19-30/2018 citate in premessa sono abrogate.
2. Sono, altresì abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in contrasto con la vigente normativa nazionale e comunitaria;
3. Per tutto quello non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si applica quanto contenuto nelle vigenti normative nazionali e unioniali;
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all’albo dell’Ufficio, pubblicazione sulla pagina “Ordinanze” del sito web istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it>.

La Maddalena,

IL COMANDANTE

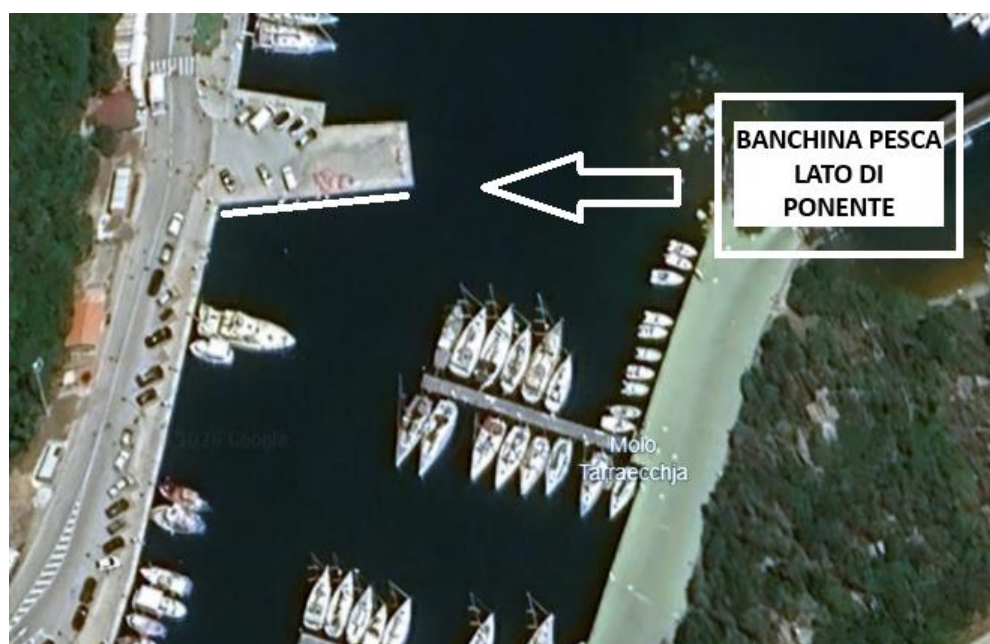
C.F. (CP) Vittorio VANACORE

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs 39/19

Banchina – Maggior Leggero – La Maddalena



Banchina Pesca – Lato di Ponente – Santa Teresa Gallura



Banchina Pesca – Lato di Ponente – Santa Teresa Gallura



FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO TONNO ROSSO (BFT)
(Sbarrare la voce che interessa)

Data _____ ora _____

() TARGET	() BY-CATCH	() SPOR./RIC.
-----------	-------------	---------------

○ **SBARCO (nel porto designato di:**

LA MADDALENA ☐

SANTA TERESA GALLURA ☐

Nome unità: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	Nr. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.

• **TRASBORDO nel porto designato di**

LA MADDALENA ☐

SANTA TERESA GALLURA ☐

Nome unità trasbordante: N° iscrizione: N° ICCAT:
Nome unità ricevente: N° iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N. di esemplari	Kg.		

Parte riservata all'Autorità Marittima

Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore ____:____ N° Registro _____

Firma operatore _____

Timbro dell'Ufficio



Alla Capitaneria di porto /
Ufficio circondariale marittimo di

Sezione Pesca

Richiesta di nulla osta per la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso - *thunnus thynnus*

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____,
nato/a _____ (____) il ____ / ____ / _____
residente a _____ (____) via/piazza _____
n. _____, proprietario e/o armatore e/o utilizzatore del natante/imbarcazione/nave da diporto denominato/a
_____, matricola n. _____, di lunghezza f.t. _____ mt. _____,
di colore _____, iscritta nei R.I.D./R.N.D. della Capitaneria di porto/Ufficio
circondariale marittimo di _____ di stanza nel porto di
_____ presso _____,

COMUNICA

ai sensi della normativa in epigrafe, di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso
(*thunnus thynnus*) con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre.

A tal fine **allega**:

- fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;
- fotocopia della polizza assicurativa;
- fotocopia del documento d'identità tipo _____ n. _____
rilasciato in data ____ / ____ / _____ da _____;
- fotocopia dell'attestazione di avvenuto inoltro al MASAF della comunicazione di pesca sportiva e ricreativa.

Dichiara di essere a conoscenza che:

- nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno;
- la taglia minima del tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 (trenta) kg o 115 (centoquindici) cm;
- è fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.), la cattura di tonno rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina;
- entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata e/o trasmessa all'Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura;
- un eventuale provvedimento di interruzione della pesca del tonno rosso, per raggiungimento della quota nazionale, potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;
- è vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

Luogo e data _____

Firma del richiedente

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITÀ MARITTIMA

Nulla osta numero: _____

Rilasciato il ____ / ____ / _____

Valido fino al ____ / ____ / _____

Timbro dell'ufficio e firma



Alla Capitaneria di porto/
Ufficio circondariale marittimo di

Dichiarazione di cattura del tonno rosso (*hunnus thynnus*)

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto: _____

Nominativo del Comandante: _____

Riferimento comunicazione (VHF, cell) in data ___/___/___ alle ore _____

all'Ufficio di: _____

Porto di sbarco: _____

Data della cattura	Quantitativi catturati (Kg)	N° esemplari	Posizione	
			Latitudine	Longitudine

Data _____

Il Comandante dell'unità

Si evidenzia che:

- è fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.), la cattura del tonno rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina; per i riferimenti telefonici da contattare per la comunicazione, consulta la sezione [Dove siamo](#) sito delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera;
- entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata e/o trasmessa all'Autorità marittima del porto di sbarco una copia della dichiarazione di cattura;
- è vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO PESCE SPADA (SWO)
(Sbarrare la voce che interessa)

Data _____ ora _____

☐ TARGET	☐ BY-CATCH	☐ SPOR./RIC.
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

○ **SBARCO (nel porto designato di:**

LA MADDALENA ☐

SANTA TERESA GALLURA ☐

Nome unità: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	Nr. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.

• **TRASBORDO nel porto designato di**

LA MADDALENA ☐

SANTA TERESA GALLURA ☐

Nome unità trasbordante: N° iscrizione: N° ICCAT:

Nome unità ricevente: N° iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N. di esemplari	Kg.		

Parte riservata all'Autorità Marittima

Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore ____:____ N° Registro _____

Firma operatore _____

Timbro dell'Ufficio



Alla Capitaneria di porto /
Ufficio circondariale marittimo di

Sezione Pesca

Richiesta di nulla osta per la pesca sportiva e ricreativa del pesce spada (*xiphias gladius*)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____,
nato/a _____ (____) il ____ / ____ / ____
residente a _____ (____) via/piazza _____
n. _____, proprietario e/o armatore e/o utilizzatore del natante/imbarcazione/nave da diporto denominato/a
_____, matricola n. _____, di lunghezza f.t. _____ mt. _____,
di colore _____, iscritta nei R.I.D./R.N.D. della Capitaneria di porto/Ufficio
circondariale marittimo di _____ di stanza nel porto di
_____ presso _____,

COMUNICA

ai sensi della normativa in epigrafe, di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa/sportiva del pesce spada (*xiphias gladius*) con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____

A tal fine **allega**:

- fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;
- fotocopia della polizza assicurativa;
- fotocopia del documento d'identità tipo _____ n. _____
rilasciato in data ____ / ____ / ____ da _____;
- fotocopia dell'attestazione di avvenuto inoltro al MASAF della comunicazione di pesca sportiva e ricreativa.

Dichiara di essere a conoscenza che:

- su ciascuna imbarcazione, è vietato catturare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada per uscita in mare al giorno;
- solo le navi operanti con lenza a canna sono autorizzate a catturare il pesce spada;
- nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno è vietato catturare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare qualsiasi esemplare di pesce spada;
- è vietato catturare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita pesce spada, compreso quello derivante dalla pesca ricreativa:
 - a) avente lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm;
 - b) di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie;
- possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati o trasportati per la prima volta dopo lo sbarco solo esemplari interi, non privati delle parti esterne, oppure esemplari eviscerati e senza branchie;



Richiesta di nulla osta per pesca sportiva e ricreativa del pesce spada

- il pesce spada può essere sbarcato soltanto intero o eviscerato e senza branchie in un porto designato (consulta la sezione [Dove siamo](#) del sito delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera per contattare l'Autorità marittima e conoscere il porto designato in relazione al circondario in cui si intende sbarcare);
- è fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc..) la cattura del pesce spada all'Autorità marittima del porto di sbarco (consulta la sezione [Dove siamo](#) del sito per i riferimenti telefonici da contattare per la comunicazione);
- entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata o trasmessa all'Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura, utilizzando il modulo [Dichiarazione di cattura del pesce spada – pdf](#).

Le violazioni alla disciplina della pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada, commesse con unità da diporto dotata del previsto nulla-osta, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, da 1.000 € a 3.000 €, come previsto dall'art. 11, comma 4, lett. a), decreto legislativo n° 4/2012.

Luogo e data _____

Firma del richiedente

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITÀ MARITTIMA

Nulla osta numero: _____

Rilasciato il ____ / ____ / _____

Valido fino al ____ / ____ / _____

Timbro dell'ufficio e firma



Alla Capitaneria di porto /
Ufficio circondariale marittimo di

Dichiarazione di cattura del pesce spada (xphias gladius)

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto: _____

Nominativo del Comandante: _____

Riferimento comunicazione (VHF, cell) in data __/__/____ alle ore _____

all'Ufficio di: _____

Porto di sbarco: _____

Data della cattura	Quantitativi catturati (Kg)	N° esemplari	Posizione	
			Latitudine	Longitudine

Data _____

Il Comandante dell'unità

Si evidenzia che:

- il pesce spada può essere sbarcato soltanto intero o eviscerato e senza branchie in un porto designato (consulta la sezione [Dove siamo](#) del sito delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera per contattare l'Autorità marittima e conoscere il porto designato in relazione al circondario in cui si intende sbarcare);
- è fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc..) la cattura del pesce spada all'Autorità marittima del porto di sbarco (consulta la sezione [Dove siamo](#) del sito per i riferimenti telefonici da contattare per la comunicazione);
- entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata o trasmessa all'Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura;
- è vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

ALLEGATO 8: Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco, trasbordo di alalunga (art. 4, comma 2, del D.M. 16 febbraio 2017)

N. UE _____ NOME UNITA' _____ MATR _____ AUTORIZZAZIONE DI PESCA N. _____

Attrezzo: _____ Partenza: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ da _____

Lunghezza: _____ mt Ritorno: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

N. Ami: _____ Sbarco: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

Nome Nave _____

Trasbordo: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ su: Matr./n. UE _____

Nazionalità _____

Data	ALB (Alalunga)		Catture accessorie						AREA DI CATTURA (1)
			BFT (Tonno Rosso)		SWO (Pesce Spada)		OTH (Altro)		
	N	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot	

Sbarco	N	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot	N	Kg Tot	Da compilare per quantitativi di sbarco/trasbordo parziali, diversi dalla somma di quelli indicati nelle righe precedenti.
Trasbordo									

(1): utilizzare i seguenti codici

SARD = Area Sardegna
ADRI = Adriatico
S.SIC = Stretto di Sicilia
MEDI = Mediterraneo

N.ADR = Adriatico Settentrionale
N.ION = Ionio Settentrionale
TYRR = Tirreno

S.ADR = Adriatico Meridionale
S. ION = Ionio Meridionale (S.ION)
LIGU = Ligure

(2): compilare stampatello

_____, li _____

(2) Comandante:

Nome _____
Cognome _____

FIRMA _____